

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo XXII - Morbo coitale maligno

Articolo 136

Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati;

b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia;

c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere.

Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati:

a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico;

b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo;

c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.

Articolo 137

Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre:

a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione;

b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico.

Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni [ora Istituti Incremento Ippico] della circoscrizione.